

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 29 ottobre 2024, n. 656

[ID VIP 11009] - Parco eolico, costituito da 9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 55,8 MW, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), in località "BELLAVEDUTA", incluse le relative opere di connessione alla RTN.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: CERIGNOLA WIND S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei

- criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
 - l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
 - la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
 - con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 46330 del 11.03.2024, acquisita in data 15.03.2024 al prot. n. 135704 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 149111 del 24.03.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;
- con nota prot. n. 46841 del 11.03.2024 acquisita in data 15.03.2024 al prot. n. 135704 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rettificava la propria precedente nota, riportando il corretto codice ID VIP della procedura "11009" in luogo di quello indicato "11109";

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 195036 del 22.04.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi riportate;

- nota proprio prot. n. 21615 del 10.07.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha formulato le osservazioni ivi riportate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 11009, **ad eccezione** dell'aerogeneratore WTG 9. alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico, costituito da 9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW, per una potenza complessiva di 55,8 MW, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), in località "BELLAVEDUTA", incluse le relative opere di connessione alla RTN, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "CERIGNOLA WIND" S.r.l., **ad eccezione** dell'aerogeneratore WTG 9, tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di precisare, altresì, che i contributi resi dagli Enti coinvolti nel procedimento sono riferibili alla procedura ID VIP 11009, giusta rettifica operata dall'Autorità competente.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate

coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 11009.pdf - e9e760e20f36abf70ba6c00693696336601b72047e89ef83980ccaf9ff5aa4af

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 11009

Tipologia di progetto	Impianto Eolico Onshore con Opere di Connessione alla RTN
Potenza	55,8 MW (9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW)
Ubicazione	Impianto Eolico: Comune di Cerignola (FG) in località "Bellaveduta" Opere di Connessione alla RTN: Comune di Cerignola (FG)
Proponente	Cerignola Wind S.r.l.

Il sito di progetto sarà ubicato a sud-ovest del centro abitato di **Cerignola**, in località "Bellaveduta", e interesserà una superficie di circa **19,20 ettari**. Verranno installati **9 aerogeneratori da 6,20 MWe ciascuno**, per una potenza complessiva di 55,80 MW, con un'altezza al mozzo di **118,00 m** e un diametro del rotore di **162 m**. Inoltre, saranno realizzate le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie per la costruzione e il funzionamento dell'impianto.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto eolico "CERIGNOLA" sarà convogliata alla RTN secondo le modalità di connessione che sono state indicate dal Gestore Terna S.p.A. tramite apposito preventivo di connessione; la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), elaborata e rilasciata da Terna, prevede che la centrale venga collegata in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 150/36 kV da inserire in entrata alla linea RTN a 150 kV "Stornara – CP Cerignola – CP Canosa".

L'intervento rientra nell'ambito definito dal PPTR regionale come "**Ambito IV – Ofanto**" e più nello specifico, sia il parco eolico che le opere di connessione ricadono nella Figura Territoriale "**4.2 La Media Valle dell'Ofanto**".




Figura 1 – Inquadramento territoriale dell'area di progetto su Ortofoto 2019

Nella tabella che segue si rappresentano, a seguire, le coordinate geografiche degli aerogeneratori, nel sistema di riferimento UTM WGS 84 - FUSO 33N; si riportano, inoltre, i Comuni, i Fogli e le Particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche.

WTG	COORDINATE UTM WGS84		COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
1	571413.5833	4559571.6537	Cerignola	420	408/409/410
2	571218.8795	4559148.4001	Cerignola	420	113/119
3	571029.0170	4558756.4471	Cerignola	420	359
4	570315.6664	4558485.3921	Cerignola	419	17
5	570025.2107	4558121.2333	Cerignola	439	58
6	569831.9794	4557710.0878	Cerignola	439	58
7	567501.1750	4558910.2118	Cerignola	418	109
8	567009.7370	4558713.2071	Cerignola	418	75
9	566419.4319	4558568.8698	Cerignola	407	407

Tabella 1 – Coordinate geografiche e catastali degli aerogeneratori

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **RIENTRA** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non** sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica;




Figura 1 – Stralcio Impianti FER DGR2122

- **Let. b)** – L'opera di intervento **non** ricade in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non** si sovrappone, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non** è situato su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non** si trova all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – Il progetto non riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;
- **Let. c quater):**
 - L'area di progetto **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, incluse le zone gravate da usi civici.




Figura 2 – Analisi P.P.T.R. Puglia - PPTR Generale. Inquadramento aerogeneratori di progetto

- L'area di progetto **non è ricompresa** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II o dell'art.136 e del D.lgs. n. 42/2004.

Inoltre, si evidenzia che:

- una parte del tracciato del cavidotto interno di connessione tra gli aerogeneratori interferisce con:
 - Regio Tratturello Cerignola - Melfi;
 - Regio Tratturello Stornara - Montemilone
- una parte del tracciato del cavidotto esterno di connessione tra l'area di impianto e la SET-Utente interferisce con:
 - Regio Tratturello Stornara - Montemilone;




Figura 3 – Interferenze dell'area di progetto con la Rete dei Tratturi

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Classifica	Comune	Classe
57	Regio Tratturello	Cerignola – Melfi	Non Reintegrato	Cerignola	A
56	Regio Tratturello	Stornara – Montemilone	Non Reintegrato	Cerignola	A

Tabella 2 – Classificazione del quadro d'assetto nei contesti extraurbani

L'area di progetto, pertanto, ricade tra quelle classificate come idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D. lgs. 199/2021.

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto **NON RICADE** tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

Aree non idonee all'installazione di FER ai sensi delle Linee Guida, art.17 e allegato 3, lettera F	Status dell'area in esame
Aree Naturali Protette Nazionali (con buffer 200 m)	Non presente
Aree Naturali Protette Regionali (con buffer 200 m)	Non presente
Zone Umide Ramsar	Non presente
Zone SIC (con buffer 200 m)	Non presente
Zone ZPS (con buffer 200 m)	Non presente
Zone IBA (con buffer 5.000 m)	Non presente
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità:	Non presente
Siti UNESCO	Non presente
Beni Culturali +100m (parte II D. Lgs.42/2004) (vincolo L.1089/1939)	Non presente
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D. Lgs.42/2004) (vincoloL.1947/1939)	Non presente
Aree tutelate per legge (art. D.lgs.42/2004)	Non presente
Aree a pericolosità idraulica	Non presente
Aree a pericolosità geomorfologica	Non presente
Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio	Non presente
Area edificabile urbana	Non presente
Segnalazione carta dei beni (con buffer 100m)	Non presente
Coni visuali	Non presente
Interazioni con P/P - I Paduli	Non presente
Grotte (con buffer 100m)	Non presente
Lame e gravine	Non presente
Versanti	Non presente
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità	La WTG 9 ricade in un'area agricola interessata da produzioni di qualità.

Tabella 3 – Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n.24/2010




Figura 4 – Stralcio Aree non Idonee DGR2122 (QGIS)

In ottemperanza all'**Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010**, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come **un parco eolico, specificamente** nella categoria **E.4 d** la cui $P_{TOT} > 1.000 \text{ kW}$.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione del committente e dei progettisti a vario titolo coinvolti agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (**ISO 9001**) e per i sistemi di gestione ambientale (**ISO 14001**).
- b) Il progetto è tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis, sopra dichiarata.
- c) **È documentata** l'adozione di criteri progettuali finalizzati a minimizzare il consumo del territorio e a sfruttare al meglio le risorse energetiche disponibili.
- d) Il progetto **non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) Il progetto in esame **soddisfa** il requisito di una progettazione che tenga conto delle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento. In particolare, per quanto riguarda la localizzazione in aree agricole, il progetto non integra adeguatamente l'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Si fa, comunque, presente che **l'area di progetto si inserisce in un contesto prettamente agricolo. Le formazioni boschive più significative sono presenti lungo il Fiume Ofanto e nell'intorno del Lago di Capacciotti ad una distanza minima di 900 m. Si tratta per lo più di vegetazione ripariale e arbusteti di clima temperato che conservano ad oggi ancora un certo grado di naturalità lungo il fiume Ofanto.**

- f) Il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) **È assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) Si evidenzia che tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.

Punto 16.2:

Il progetto soddisfa in parte i requisiti menzionati precedentemente, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale H_t (al tip della pala) pari a 199 m ($H_t = H + D/2 = 118 \text{ m} + (162 \text{ m} / 2) = 199 \text{ m}$).

Impatto sul paesaggio (raccomandate)¶

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- *Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;*
Non è prevista alcuna pavimentazione in conglomerato bituminoso.
- *Interramento dei cavidotti;*
Il requisito risulta soddisfatto.
- *Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva);*
In data 04/01/2024, Edison Rinnovabili S.p.A. ha presentato un progetto per la realizzazione di un parco eolico composto da 13 torri nel territorio agricolo del Comune di Cerignola, attualmente in fase di autorizzazione. Tuttavia, le distanze tra gli aerogeneratori dei due impianti non rispettano i requisiti richiesti.
- *Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;*
I rotori degli aerogeneratori di progetto hanno diametro pari a 162 m, per cui si devono rispettare mutue distanze tra le torri di almeno **810 m** nella direzione di vento più produttiva e di almeno **486 m** nella direzione ad essa ortogonale.



Figura 5 – Schema del layout di progetto con indicazione delle inter-distanze tra gli aerogeneratori

- *Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;*
Il requisito risulta soddisfatto.
- *Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.*
Il requisito non è soddisfatto.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- *Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;*
Il requisito risulta soddisfatto.
- *Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;*
Il requisito risulta soddisfatto.
- *Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;*
La torre in acciaio dell'aerogeneratore avrà sezione tubolare. Il requisito è soddisfatto.
- *Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;*
Il requisito risulta soddisfatto.
- *Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;*
Il requisito risulta soddisfatto come si evince dall'elaborato grafico 1.1.5.2.17 EG15_Tipico Aerogeneratore e Fondazione.
- *Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;*
In navicella o alla base di ciascuna torre, è posizionato un trasformatore BT/MT che eleva la tensione fino a 30 kV, ciò per quanto concerne la parte di potenza.
- *Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate.*
Il requisito risulta soddisfatto.
- *Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.*
Il requisito risulta soddisfatto.

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- *Impiegare linee di trasmissione esistenti, ove possibile.*
- *Il requisito risulta soddisfatto.*
- *Utilizzare linee interrato con una **profondità minima di 1 metro**, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;*
L'intero sviluppo del cavidotto MT, a 36 kV, di collegamento alla RTN verrà posato in scavo, interrato alla profondità di circa **1,20 m**, lungo il percorso di strade comunali e provinciali ubicate intere mante nel territorio comunale del comune di Cerignola fino a giungere alla stazione di Utenza (SET) e, da questa, alla stazione di consegna della RTN (SE 380/150/36 kV). Come si evince dall'elaborato documentale *Relazione Tecnica*.
- *Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.*
In navicella o alla base di ciascuna torre, è posizionato un trasformatore BT/MT che eleva la tensione fino a 30 kV, ciò per quanto concerne la parte di potenza.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto **sul territorio e con le componenti antropiche** presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- *una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore **ai 200 m**.*
Il requisito non è stato analizzato dal proponente.
- *una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a **6 volte** l'altezza massima dell'aerogeneratore.*
Il requisito non è stato analizzato dal proponente.

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il **rischio incidenti**, le linee guida definiscono che:

- la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque **non inferiore a 150 m dalla base della torre**.
Il requisito non è stato analizzato dal proponente.
- la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.

Dai calcoli presentati nell'elaborato *Calcolo della gittata massima*, il proponente ha determinato che, in caso di rottura accidentale, la distanza massima raggiungibile dagli elementi rotanti è di **271,96 m** (nella ipotesi di rottura di una delle pale della turbina nel "worst case scenario").

Come illustrato nell'elaborato grafico condiviso, non vi sono strade o ricettori classificabili come sensibili all'interno di un'area buffer di 271,96 m dal centro di ciascun aerogeneratore (TAVOLA EG7). Il proponente non ha, invece, analizzato lo scenario in cui un frammento di pala si stacchi e segua un moto simile a quello di un proiettile, con una velocità pari a quella della massima rotazione del rotore. Pertanto, l'unica condizione ipotizzabile di proiezione di un frammento (non perché plausibile, ma esclusivamente a causa della presenza di una giunzione bullonata, e quindi di una discontinuità strutturale) è il distacco della pala dal rotore.

Punto 16.4:

L'area destinata agli aerogeneratori e alla stazione RTN, secondo il P.U.G., è **classificata come zona agricola "E"**. Il progetto, pertanto, risulta compatibile con le previsioni della pianificazione comunale di Cerignola in quanto ai sensi dell'art. 12 comma 7 Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti per la realizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono ammessi in zona agricola.

Nel comune di Cerignola sono presenti 15 prodotti certificati tra DOP e IGP. Gli uliveti della zona possono contribuire alla produzione di olio extravergine di oliva DOP "Dauno", derivante dalle varietà di olivo "Peranzana", "Coratina", "Ogliarola Garganica" e "Rotondella". I vigneti possono invece produrre il vino DOP "Rosso di Cerignola" e l'uva IGP "Uva di Puglia".

Per verificare la compatibilità tra il progetto dell'impianto eolico e le produzioni agricole di pregio, è stata condotta un'indagine entro un raggio di 500 m dall'area di progetto, secondo le disposizioni dell'Allegato A del R.R. n. 11 del 20 gennaio 2011. **Dal sopralluogo del 30 settembre 2023, è emerso che l'area di progetto non ricade in aree di produzione agricola di pregio, ad eccezione dell'aerogeneratore WTG 9 situato in un vigneto.** Nei 500 m intorno agli aerogeneratori e al cavidotto sono stati rilevati numerosi uliveti, vigneti e frutteti, con uliveti generalmente coltivati in modo estensivo.

Aerogeneratore	Coltura presente	Area di indagine	Distanza minima tra la pala e la coltura rilevata
WTG 1	Seminativo	Uliveto	100 m
WTG 2	Seminativo	Uliveto	411 m
WTG 3	Seminativo	-	-
WTG 4	Seminativo	Uliveto	300 m
WTG 5	Seminativo	Uliveto	232 m
WTG 6	Seminativo	Uliveto	120 m
WTG 7	Seminativo	Uliveto	161 m
WTG 8	Seminativo	Vigneto	30 m
WTG 9	Vigneto	Vigneto	0 m

Tabella 4 – Essenze di pregio rilevate nell'area di indagine di 500 m dall'area di progetto




Figura 6 – Rilievo georeferenziato su ortofoto 2019 delle essenze di pregio nell'area di indagine (500 m)

Punto 16.5:

Le misure di mitigazione e compensazione proposte sono risultate carenti in diversi aspetti critici. Esse non sono state completamente sviluppate, mancando di dettagli operativi e piani attuativi concreti che garantiscano l'efficacia nella riduzione degli impatti ambientali e sociali. Per assicurare una reale mitigazione degli effetti negativi e una compensazione adeguata, è necessario un approfondimento significativo e una revisione sostanziale delle proposte attuali, includendo misure più specifiche e un monitoraggio continuo delle loro implementazioni e risultati.

CONCLUSIONI

La presente relazione conclusiva valuta la conformità del progetto dell'impianto eolico avanzato da **Cerignola Wind S.r.l.** alle normative vigenti. In particolare, si verifica la conformità delle aree selezionate secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e si conferma la loro idoneità rispetto alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da **9 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,2 MW**, per una potenza complessiva di **55,8 MW**, ubicato nel Comune di Cerignola (FG), in località "**Bellaveduta**", incluse le relative opere di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale.

Dall'analisi emerge che:

- L'installazione del parco eolico è **in linea con quanto previsto dal D.lgs. 199/2021 e s.m.i.** e non **contravviene al R.R. 24/2010**.
- L'area destinata agli aerogeneratori e alla stazione RTN, secondo il P.U.G., è classificata come zona agricola "E".
- L'impianto eolico ricade totalmente in un comprensorio destinato a seminativi irrigui, per la produzione di cereali e colture arboree come uliveti e vigneti. Nel dettaglio, **gli aerogeneratori ricadono tutti in seminativi irrigui ad eccezione della WTG 9 la quale ricade in un vigneto**, mentre il cavidotto nel suo percorso ricade prevalentemente all'interno della viabilità esistente e in parte anch'esso in seminativi irrigui.
- I cavidotti saranno realizzati in fregio alla viabilità ordinaria esistente, per i quali è previsto il completo rinterro degli scavi a posa avvenuta e il ripristino dell'assetto orografico e dell'aspetto dei luoghi.
- Le misure di mitigazione e compensazione proposte sono risultate carenti, non completamente sviluppate e mancano di dettagli operativi e piani attuativi.
- La documentazione di progetto è insufficiente e carente di dettagli necessari per una comprensione completa e accurata del progetto. Di conseguenza, non è stato possibile effettuare un'analisi

adeguata sull'integrazione dell'impianto nel paesaggio e nel territorio, come richiesto dal **punto 16 del D.M. 10-9-2010**.